

LUCA CELLAMARE

# Morti bianche, chi sbaglia paga

**L**e morti per infortuni sul luogo di lavoro rappresentano una vera e propria piaga, che affligge in modo considerevole anche il nostro Paese. Stime ufficiali contano circa mille "morti bianche" ogni anno, mediamente tre al giorno. Un fenomeno di tale portata ha spinto il Legislatore nazionale ad intervenire con delle norme ad hoc nell'intento di debellare il problema. Così, nell'estate del 2007, si sono finalmente incrociate le strade di due settori legislativi che fino ad allora avevano viaggiato su binari paralleli: la sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Infatti, la legge 123/2007 ha introdotto tra i reati presupposto per la responsabilità delle società, quelli di "omicidio colposo" e di "lesioni colpose" commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sostanza, quindi, sussistono degli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro e allo stesso tempo degli "oneri" in capo alla società per non incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre adesso c'è il nuovo Testo Unico della Sicurezza (L. 81/2008) che detta una serie di "standard", che devono essere inderogabilmente garantiti all'interno di una azienda. È quindi la legge ad elencare, puntigliosamente, tutti gli adempimenti cui il datore deve necessariamente conformarsi: rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro; valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione; predisposizione di procedure di primo soccorso; informazione e formazione dei lavoratori; sorveglianza sanitaria e molto altro ancora.

Il D.Lgs. 231/2001, dal canto suo, richiede come esimente della responsabilità penale dell'ente, l'attuazione di "modelli organizzativi" che consentano il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Nelle varie realtà aziendali può accadere, infatti, che i responsabili della sicurezza non adempiano ai loro doveri istituzionali al fine di contenere i costi. Ad esempio agli operai di un cantiere edile vengono distribuiti elmetti protettivi non omologati. Se a causa della caduta di un sasso uno di questi caschi protettivi si frantuma causando il grave ferimento o, peggio ancora, la morte del dipendente, i guai si profilano non solo nei confronti del responsabile della sicurezza, ma pure in capo all'intera società. In altre parole, oltre all'ordinario procedimento penale a carico della persona fisica, ve ne sarà uno anche a carico dell'ente. Il giudice potrà quindi comminare la sanzione pecuniaria fino ad un milione e mezzo di euro ed una delle altre pene accessorie di cui all'articolo 9 comma secondo del decreto 231/2001: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ecc.

L'introduzione della responsabilità amministrativa per i reati in materia di sicurezza sul lavoro ha già riscosso un notevole successo. Tra le sentenze più importanti ricordiamo l'eclatante pronuncia del tribunale di Trani (caso truck Center) con cui vennero comminate sanzioni fino un milione e 400 mila euro.

Tuttavia, sebbene corra ormai il decimo anniversario dall'entrata in vigore del Decreto 231, sarebbero auspicabili alcuni interventi "riparatori" da parte del Legislatore. Ad esempio la responsabilità dell'ente per la violazione di norme antinfortunistiche si profila esclusivamente rispetto ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime. L'applicazione delle sanzioni risulta pertanto esclusa in caso di lesioni personali lievi. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la Cassazione ha sancito "l'inammissibilità" della co-



stituzione di parte civile nei procedimenti a carico delle società. In altre parole la persona offesa, per ottenere il risarcimento del danno, non può contare sulle risorse aziendali. Bensì può rivalersi esclusivamente sul patrimonio del "reo".

È inoltre necessario appurare, una volta per tutte, se la disciplina possa o meno applicarsi alle imprese individuali. Eppure la normativa sembra essere piuttosto chiara quando, all'articolo 1, specifica che le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società. I dubbi, invece, nascono dopo la sentenza "Sferrazza" del 2011 con cui i Giudici di legittimità hanno previsto l'applicazione delle sanzioni amministrative anche alle imprese individuali. Infine ci sono profonde incertezze sulla inclusione o meno degli enti pubblici. Anche in tal caso la Suprema Corte con una discutibile sentenza, la n. 234/2011, ha in sostanza stabilito che la responsabilità amministrativa da reato di cui alla legge 231/01 è applicabile anche agli enti pubblici economici.

Come al solito nessuna certezza!

cellamare.luca@libero.it

